PROPE - AOO PROPE
REGISTRO UFFICIALE
0014119 - 11/12/2009

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
ex DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE,
DEL COORDINAMENTO ISPETTIVO E DEI LABORATORI DI ANALISI
ex PROPE III

Posiz. ..... 23/1 .....

Roma,

Agli Uffici periferici
LORO SEDI

e, p.c.,

Agli Uffici ex PROPE I, II, IV
LORO SEDI

Alle Regioni e Province autonome
LORO SEDI

Alle Associazioni e Organizzazioni di categoria
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto Ministeriale concernente "*Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Regolamento (CE) n. 182 della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1019/02*".

Si fa riferimento al D.M. indicato in oggetto il cui testo, in attesa di pubblicazione, è disponibile sul sito del Ministero (www.politicheagricole.gov.it) che stabilisce, tra l'altro, le modalità operative dei controlli volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1019/02.

Tra le novità introdotte in ordine a quest'ultimo aspetto, vi sono l'eliminazione dell'obbligo del riconoscimento delle imprese di confezionamento da parte delle Regioni per la concessione del codice identificativo alfanumerico, sostituito dalla registrazione in un apposito elenco nell'ambito del SIAN (art. 5), e la nuova individuazione dei soggetti della filiera obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico degli oli d'oliva (art. 7): «frantoiani», «commercianti di olio sfuso» e «confezionatori».

Tali registri, in attesa della gestione telematica nell'ambito dei servizi del SIAN, dovranno essere tenuti secondo modalità indicate nell'allegato 1 del medesimo decreto e sono soggetti alla preventiva vidimazione dell'ICQRF o dell'Ufficio regionale competente ove è ubicato lo stabilimento o deposito.

Considerato che il decreto in questione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella GURI e la necessità di mettere le imprese obbligate alla tenuta dei precitati registri nelle condizioni di ottemperare rapidamente alle disposizioni in esso contenute, si fa presente che codesti Uffici periferici potranno procedere alla vidimazione dei registri di carico e scarico riferendosi anche alle disposizioni contenute nel decreto in oggetto.

Pertanto, al fine di consentire agli operatori un più agevole passaggio dalle precedenti alle nuove disposizioni in relazione a taluni adempimenti operativi connessi alla tenuta dei registri, codesti Uffici periferici potranno procedere alla vidimazione ed al rilascio degli stessi ai soggetti che ne facciano richiesta ed appartenenti alle categorie sopra richiamate, non interessate precedentemente da tale obbligo.

In tal senso, i «frantoiani» e «commercianti di olio sfuso», che non procedendo al confezionamento dell'olio non sono tenuti al possesso del codice alfanumerico, potranno richiedere ed ottenere la vidimazione dei registri eventualmente presentati a codesti Uffici periferici, anche prima dell'entrata in vigore del decreto di cui trattasi.

I registri soggetti a vidimazione dovranno essere conformi alle disposizioni del decreto in corso di pubblicazione.

Il Direttore Generale
(Emilio Gatto)